

In questo numero:

- ***IIDD: RESTITUZIONE RISERVE DI CAPITALE***
- ***ELUSIONE: ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE***
- ***IIDD: SOSPENSIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO 2020***
- ***ACCERTAMENTO: PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE PER COSTI INESISTENTI ED INDEDUCIBILI***
- ***PENALE TRIBUTARIO: SEQUESTRO DELLA PRIMA CASA***
- ***TRANSFER PRICING: PENALTY PROTECTION PER IL CONTRIBUENTE COLLABORATIVO***

IIDD: RESTITUZIONE RISERVE DI CAPITALE

La Cassazione (ordinanza n. 3098 del 9.2.2021) esamina la rilevanza fiscale della **distribuzione di riserve di capitale**, in capo al percipiente, nell'ipotesi in cui l'**importo distribuito** superi il **costo fiscale** della partecipazione. Quale principio generale, la **distribuzione** di riserve di capitale si traduce nella **riduzione** di pari importo del **costo fiscale** della partecipazione. Può verificarsi, specialmente quando la quota è stata acquistata da chi aveva capitalizzato la società, che quanto distribuito **superi il costo fiscale** della partecipazione; in questo caso, la **parte eccedente** costituisce **reddito**, da assoggettare a tassazione come **utile derivante dall'impiego di capitale** (e non come dividendo). Stando invece all'**Agenzia delle Entrate** (circolare n. 4 del 18.1.2006), tali somme eccedenti sono invece da assoggettare a **ritenuta a titolo d'imposta**, di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600/1973, in riferimento a **partecipazioni non qualificate**.

ELUSIONE: ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89 dell'8.2.2021, giudica come **<abusiva>** la **vendita di <azioni proprie>** (da parte di un socio alla società partecipata), previamente **rivalutate**, rispetto al **recesso dalla società** le cui azioni sono cedute. Tale tesi era già stata resa nota nella risposta ad interpello n. 341 del 23.8.2019, dove l'acquisizione di **<azioni proprie>** era avvenuta in due momenti: - **cessione** delle partecipazioni ad una **società terza**; - successiva **incorporazione di quest'ultima** da parte della società partecipata. Se la linea dell'Agenzia può essere degna di qualche credito nell'ipotesi in cui si pervenga all'acquisizione di azioni proprie tramite una serie di operazioni articolate, ciò **non** può certo affermarsi nel caso di **vendita, <pura e semplice>** di **<azioni proprie>** (nemmeno seguita dall'annullamento delle stesse e riduzione conseguente del capitale sociale). Nell'ipotesi di acquisto di **<azioni proprie>**, rispetto al recesso, ci si trova nell'ambito di un'**alternativa fungibile**, ammessa dalla legge, che il contribuente può **scegliere liberamente** anche in funzione di un **risparmio fiscale**. Ma la grossa obiezione all'orientamento dell'Agenzia è che gli statuti consentono il **recesso** del socio solo **a particolari condizioni**, per non parlare poi della complessità dell'operazione di recesso, rispetto al molto più lineare acquisto di **<azioni proprie>**. Si legga in proposito l'articolo di E. Zanetti su *Eutekne-info* del 9.2.2021.

IIDD: SOSPENSIONE QUOTE DI AMMORTAMENTO 2020

L'art. 60, comma 7-*bis* e seguenti, della legge n. 104/2020, che prevede la **facoltà**, per l'esercizio 2020, di **sospendere gli ammortamenti**, esclude da tale opzione i professionisti, ad **eccezione** delle **<società tra professionisti>** costituite in forma di **società di capitali**. Ciò in quanto i redditi prodotti da questi ultimi soggetti si qualificano come **redditi d'impresa**, poiché prevale la veste giuridica del tipo societario scelto, piuttosto che la tipologia dell'attività svolta; pur con l'incertezza interpretativa che contrappone i **diversi orientamenti** dell'Agenzia (risposta ad interpello n. 954-93/2014; 128/18 e risoluzione n. 35/E/18), rispetto a quelli della Cassazione (sentenza n. 7447/21). Resta tuttavia il **dubbio**, che si spera trovi un chiarimento in tempo utile, per le **società tra professionisti**, costituite in forma di **società di persone**.

ACCERTAMENTO: PRESUNZIONE DI DISTRIBUZIONE PER COSTI INESISTENTI ED INDEDUCIBILI

Discutibile sentenza della Cassazione (n. 2224 del 2.2.2021) che, in presenza di **costi indeducibili**, in una società a **ristretta base partecipativa**, ha presunto come **distribuiti ai soci** gli importi indicati a tale titolo tra le **variazioni in aumento**. Se tale principio può essere, in qualche modo, **plausibile** per i **costi <inesistenti>**

(cioè, a supporto dei quali **non esiste alcuna documentazione**), desta **perplexità** se applicato a **costi indeducibili (ma documentati)**. Ricordiamo che, tra questi ultimi, vi sono tutti quei costi che la normativa fiscale considera, solo per ragioni di gettito, totalmente o parzialmente indeducibili (per presunzione assoluta), ma sono da considerare, di tutta evidenza **inerenti all'attività di impresa** (spese auto, telefoniche, ecc.). La Commissione tributaria regionale (la cui sentenza ha preceduto quella di cui sopra) aveva invece correttamente affermato che la presunzione citata <... si applica solo se il **maggior reddito** accertato tragga origine da **ricavi occultati** o da **costi fittizi**, ma **non** nell'ipotesi di **costi indeducibili** a fronte dei quali **non** c'è stata la costituzione di **alcuna provvista finanziaria** occultata da poter distribuire>.

PENALE TRIBUTARIO: SEQUESTRO DELLA PRIMA CASA

L'art. 76 del D.P.R. n. 602/1973 prevede l'**impossibilità**, in presenza di debiti tributari, di **espropriare l'unico immobile di proprietà del debitore** (con esclusione delle abitazioni di lusso), **se** esso è **adibito ad uso abitativo** e l'interessato **vi risiede** anagraficamente. In presenza di **reati tributari**, tuttavia, tale regola non si applica. A confermare questo principio è la Cassazione (sezione III penale, sentenza n. 5608/2021). La **norma citata**, che salvaguarda la <prima casa> del debitore, ha infatti **valenza** solo nell'ambito del **processo tributario**, e non in altri ambiti. Ciò è indirettamente confermato dall'art. 2740 del Codice civile, dove si prevede che, quale norma generale, il debitore risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, e che le **limitazioni** della responsabilità non sono ammesse, **se non nei casi stabiliti dalla legge**.

TRANSFER PRICING: PENALTY PROTECTION PER IL CONTRIBUENTE COLLABORATIVO

Con il Provvedimento del 23 novembre 2020, è diventato obbligatorio apporre alla documentazione di **Transfer pricing** (TP) la firma digitale con marca temporale, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi. La comunicazione del possesso di suddetta documentazione rimane invariata e avviene barrando l'apposita **casella del Quadro RS**. Nel caso in cui il contribuente **ometta di barrare questa casella**, i giudici di merito della Ctp di Milano (sentenza 99/2012) hanno affermato che la mancata segnalazione **non determina la perdita della penalty protection** se il contribuente ha predisposto la documentazione con marca temporale entro i termini e collabora con i verificatori.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	25/03/21	31/12/20	31/12/19	CAMBI	25/03/21	31/12/20	31/12/19	SPREAD	25/03/21	31/12/20	31/12/19
3 mesi	(0,54)	(0,54)	(0,38)	Euro - Usd	1,178	1,203	1,227	Btp vs BUND 10 years	96	108	159
6 mesi	(0,52)	(0,52)	(0,32)	Euro - yen	129,3	129,2	126,5				
1 anno	(0,49)	(0,50)	(0,25)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.